



COMUNE DI SAN DONACI

PROVINCIA DI BRINDISI

Piazza Pompilio Faggiano – 72025 San Donaci (BR) – Tel. 0831.631205/16
<http://www.comune.sandonaci.br.it> pec: info@pec.sandonaci.net

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE E TELEFONIA MOBILE

INDICE

- Art. 1- Finalità ed obiettivi..
- Art. 2 - Ambito di applicazione.
- Art. 3 - Criteri di localizzazione.
- Art. 4 - Aree sensibili e divieto di installazione.
- Art. 5 - Indirizzi per la realizzazione degli impianti.
- Art. 6 - Programmi annuali di sviluppo delle reti.
- Art. 7 - Procedura autorizzativa.
- ART. 8 – Impianti temporanei
- ART. 9 – Azioni di risanamento e tutela ambientale
- Art. 10 - Riassetto degli impianti esistenti.
- Art. 11 - Monitoraggio e controllo.
- Art. 12 - Sanzioni
- Art. 13 - Informazione ai cittadini.
- Art. 14 - Entrata in vigore e norme transitorie.

ART. 1- Finalità ed obiettivi.

Il presente documento costituisce il Regolamento Comunale per la disciplina, in materia di installazione degli impianti di telecomunicazioni e telefonia mobile, sul territorio del Comune di San Donaci al fine di :

- a) Assicurare il corretto insediamento urbanistico degli impianti;
- b) Garantire la prevenzione e la tutela della popolazione dalle emissioni elettromagnetiche;
- c) Minimizzare il rischio di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, compatibilmente con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti;
- d) Garantire un adeguato sviluppo delle reti per un corretto funzionamento del servizio pubblico di telefonia mobile;
- e) Promuovere il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti, nel rispetto dei limiti di esposizione statale.

ART. 2 -Ambito di applicazione.

Il presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente, si applica a tutte le infrastrutture per gli impianti di telecomunicazioni e di telefonia mobile, operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra zero e fino a 300 GHz, compresi gli impianti temporanei nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati e di futura installazione nel territorio comunale.

1- Disciplina le procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione e mappatura degli impianti sul territorio comunale.

2- Regola il rilascio di concessioni ed autorizzazioni per l'installazione delle relative antenne ed infrastrutture:

3- Promuove il monitoraggio la mappatura ed il controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici.

4 – disciplina gli eventuali interventi di risanamento e razionalizzazione delle installazioni.

Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre che alle disposizioni generali in materia, delle seguenti disposizioni specifiche e successive modifiche ed integrazioni:

- a) Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 - "Legge Quadro sulla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e s.m.i.;
- b) Legge n. 120 del 11 settembre 2020 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- c) Legge n. 108 del 29 luglio 2021 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- d) D.P.C.M. 8 luglio 2003 - "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz";
- e) Legge Regionale 8 marzo 2002, n. 5 - Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz.
- f) Regolamento Regionale 14 settembre 2006, n. 14 - Regolamento per l'applicazione della Legge regionale 8 marzo 2002 n. 5, recante "Norme transitorie per la tutela dell'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenze tra 0 Hz e 300 GHz"

- g) Legge n. 221 del 17/12/2012 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, (Art. 14)";
- h) Legge n. 164 del 11 novembre 2014 - "Conversione con modificazioni, del decreto-legge 12/11/14, n.133 c.d. Decreto Sblocca Italia) - Art 6 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive";
- i) Costituzione Italiana - Art. 114, comma 2 e Art. 117, comma 6
- j) Codice delle Comunicazioni Elettroniche - Dlgs n. 259/03 così come modificato dal Dlgs n. 207/21, che ha recepito la direttiva UE 2018/1972 che istituisce il Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche (sostituzione dei Titoli I e II degli articoli dal n. 1 al n. 98).

ART. 3 Criteri di localizzazione.

L'Amministrazione Comunale individua quelle aree del territorio definite come maggiormente idonee per l'installazione degli impianti, finalizzate alla minimizzazione del rischio di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, pur garantendo la fruibilità dei servizi di telecomunicazione e di telefonia mobile.

I soggetti interessati ad installare e/o mantenere tali impianti devono presentare la migliore soluzione tecnica praticabile che riduca al minimo i campi elettromagnetici ed indicare l'AREADI RICERCA entro la quale l'impianto può essere collocato senza compromettere l'adeguata copertura del segnale.

Le aree di proprietà della pubblica amministrazione sono da considerarsi quali aree preferenziali.

A parità di copertura della rete e delle condizioni espositive, fatto salvo il principio di minimizzazione del rischio, dovranno essere preferite:

- 1) Infrastrutture della viabilità quali parcheggi e rotatorie;
- 2) Aree di rispetto cimiteriale;
- 3) Aree a verde pubblico ed a servizi poste in adiacenza di zone industriali ed artigianali;

Viene favorito il contenimento degli apparati tramite la COUBICAZIONE e CONDIVISIONE con l'uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori, salvo che contrasti con il principio di minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Potranno essere valutate ubicazioni in aree diverse solo se tutte le precedenti localizzazioni si dimostreranno inadeguate o insufficienti a garantire la copertura del servizio e solo nel caso di motivata necessità di installazione di un impianto in area diversa che dimostri l'assoluta impossibilità di conseguire in altro modo il completamento della rete cellulare o la copertura efficace del segnale di una determinata area.

Comunque nel rispetto delle aree sensibili indicate.

ART. 4-Aree sensibili e divieto di installazione.

Nel rispetto del principio di precauzione, salvo nel caso dimostrato ed evidente in cui le esigenze di copertura del territorio non possono essere altrimenti soddisfatte, in prossimità del centro abitato e nelle aree di considerevole intensità abitativa, l'installazione di pali, tralicci, impianti di telecomunicazione e telefonia mobili in genere, devono essere posti ad una distanza non inferiore a 50 (cinquanta) metri dall'abitato.

Nel rispetto del principio di precauzione devono essere salvaguardate le aree sensibili.

In tali aree è fatto divieto di installazione degli impianti di telecomunicazione e di telefonia mobile.

Sono da considerarsi aree sensibili:

- a) Strutture sanitarie: ospedali, case di cura, RSSA, RSA, case di riposo, centri di accoglienza;

- b) strutture e sugli edifici destinati all'infanzia e a utenti in età pediatrica
- c) Scuole di ogni ordine e grado, asili nido, oratori, orfanotrofi, edifici di culto religioso;
- d) Parchi ed aree verdi per il gioco e lo sport e spazi adibiti all'infanzia in generale.

In prossimità di tali aree sensibili è ammessa l'installazione di nuovi impianti se posti ad unadistanza non inferiore ai 50 (cinquanta) metri e solo nel caso dimostrato in cui le esigenze dicopertura del territorio non possono essere altrimenti soddisfatte.

ESCLUSIONI:

I divieti di installazione non si applicano agli impianti realizzati da altri Enti Pubblici, ivicompresi: le Forze Armate, le Forze di Polizia, i Vigili del Fuoco, la Guardia di Finanza, il CorpoForestale, la Protezione Civile, se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblicautilità o diretti alla difesa dello Stato.

Art. 5 - Indirizzi per la realizzazione degli impianti

I soggetti interessati ad installare e/o mantenere gli impianti di cui al presente Regolamento sono tenuti ad utilizzare la migliore tecnologia, in termini di sicurezza e tutela della salute, disponibile al momento della presentazione della richiesta.

Su tutto il territorio comunale si applicano i principi di armonizzazione ed integrazione paesaggistica che permettano di ridurre l'impatto visivo, con l'attuazione di accorgimentiarchitetonici adeguati ed ottimali.

A tale scopo, nella scelta delle soluzioni più opportune è fatto obbligo di preservare ilpaesaggio urbano e rurale.

Si tiene conto di tali procedimenti anche per gli impianti esistenti sui quali è possibile formulare ipotesi di restyling.

- a) Per l'attuazione di tali indirizzi vengono date le seguenti prescrizioni:
- b) adottare tutti gli accorgimenti ed i sistemi atti a mitigare l'impatto visivo. Nella scelta della soluzione, è fatto obbligo di preservare il paesaggio urbano e rurale;
- c) utilizzare di preferenza elementi esistenti;
- d) impiegare materiali e verniciature in grado di armonizzarsi con edifici o strutture limitrofe ed integrarsi nei cono di visuale principali;
- e) utilizzare pali o sostegni da terra, con l'obiettivo di rendere minima la dimensione di altezze e sezioni, compatibilmente con la minimizzazione dell'impatto elettromagnetico su territorio e popolazione;
- f) limitare sbracci, ballatoi o qualunque altro elemento di sostegno degli elementi radianti (antenne), al fine di migliorare la mitigazione dell'infrastruttura nel contesto territoriale;
- g) prevedere scalette e supporti di servizio ridotti al minimo, nel rispetto delle relative norme di sicurezza;
- h) adottare tutti gli accorgimenti al fine di ridurre la percezione visiva di altre strutture, come basi, shelter di alloggiamento della strumentazione tecnica, recinzioni o altri elementi integranti i progetti tecnici. Il vano apparati dovrà essere realizzato in maniera tale da richiamare le tipologie edilizie locali ed inserirsi correttamente nell'ambiente circostante. Qualora possibile favorire le soluzioni di mitigazione visiva;
- i) adottare opportune integrazioni architettoniche per micro-impianti al fine di limitarne l'impatto visivo.

Salvo che non contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, può essere considerato l'uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori. Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici.

Art. 6 -Programmi annuali di sviluppo delle reti.

Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti nel territorio comunale, **entro il 31 marzo di ogni anno**, i gestori interessati presentano al settore tecnico Urbanistica ed Ambiente del Comune, su supporto informatico, il programma stralcio di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare successivo, contestualmente ai Piani regionali, come previsto all'art. 7 della L.R. 8 marzo 2002, n. 5 e ss.mm.ii, e con gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Il programma annuale delle installazioni deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica:

- a) Schede tecniche degli impianti esistenti e/o di nuova installazione con specificazione delle caratteristiche radioelettriche e l'indicazione della relativa area di localizzazione;
- b) Cartografia con l'indicazione degli impianti esistenti sul territorio comunale;
- c) Cartografia con l'individuazione delle aree di ricerca o dei siti puntuali di localizzazione di nuovi impianti che si intendono realizzare nel successivo anno solare;
- d) Relazione tecnica che illustri gli obiettivi del programma di sviluppo della rete e le ragioni tecniche alla base delle scelte delle aree individuate, in relazione all'esigenza di assicurare la copertura del servizio.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione dei programmi di sviluppo delle reti, il responsabile del Settore tecnico, anche avvalendosi di consulenti esterni:

- 1- ne valuta la compatibilità urbanistica, ambientale e paesaggistica;
- 2- verifica la conformità delle proposte con le indicazioni ed i limiti previsti dallo specifico Regolamento comunale;
- 3- Formula una proposta di Piano Comunale delle installazioni, anche individuando localizzazioni alternative, garantendo comunque le esigenze di copertura del servizio.

Compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, e a parità di valenza tecnica, la pianificazione valuta preferibilmente localizzazioni su immobili e/o aree di proprietà comunale.

Per le analisi territoriali circa i livelli di impatto elettromagnetico e idoneità tecnica delle scelte devono essere utilizzati strumenti e sistemi tecnologici adeguati e validati. In particolare, la pianificazione di nuove installazioni dovrà tenere conto della localizzazione delle sorgenti già presenti (registro delle sorgenti) con relativi livelli di campo elettromagnetico generato, della localizzazione dei ricettori sensibili e di eventuali altri fattori territoriali.

La mancata presentazione del programma annuale di sviluppo delle reti entro la scadenza indicata preclude al gestore operatore la possibilità di realizzare nuovi impianti nell'anno di riferimento.

Il programma annuale presentato, se approvato, annulla e sostituisce il precedente.

L'Amministrazione comunale, attraverso l'istruttoria tecnica, si riserva di valutare le aree ritenute idonee per la localizzazione degli impianti da installare, compatibilmente comunque con le esigenze di copertura del servizio.

La Giunta comunale adotta la proposta di piano redatta dal responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Il responsabile dell'ufficio tecnico provvede ad inviare la proposta di piano adottata ai gestori, con l'invito a formulare entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione le proprie eventuali osservazioni.

Entro i successivi 30 giorni dal recepimento delle eventuali osservazioni pervenute da parte dei gestori, il responsabile dell'ufficio tecnico esprime le proprie valutazioni e redige la definitiva Mappa delle Localizzazioni Comunali degli impianti di telecomunicazioni e telefonia mobile.

La Mappa delle Localizzazioni è sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale approva la Mappa delle Localizzazioni Comunali degli impianti ditelecomunicazione nei successivi 60 (sessanta giorni) giorni.

Art. 7 - Procedura autorizzativa degli impianti.

L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti di telecomunicazioni e telefoniamobile è subordinata al rilasci del provvedimento autorizzativo, e comunque secondo quanto prescritto dall'art. 8 della L.R. 8 marzo 2002, n. 5 e ss.mm.ii.

1 - L'istanza per l'installazione di un nuovo impianto o per la modifica di un impianto esistente deve pervenire al S.U.A.P. secondo le procedure previste dal Decreto Legislativo n. 259/2003, così come integrato dalla Legge n. 108/2021, e modificate dal Decreto Legislativo n. 207 /2021.

2 - Nello svolgimento dell'istruttoria il responsabile dell'ufficio S.U.A.P. verifica la conformità dell'intervento al presente Regolamento Comunale ed al Piano Comunale delle installazioni (Mappa delle localizzazioni).

3 - Le domande per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia mobile, nonché per le modifiche delle caratteristiche di emissione degli stessi, sono sottoposte al parere integrato vincolante da parte di ARPAPuglia.

4 - Parallelamente al procedimento autorizzativo SUAP, il richiedente, procede alla richiesta di autorizzazione sismica (se si tratta di installazione rilevante per la pubblica incolumità) e non potrà comunicare l'inizio lavori fino all'ottenimento dell'autorizzazione sismica stessa. Qualora l'intervento sia sulla copertura di un edificio esistente ovvero sia considerato;

5 - Il Comune, per il tramite dell'ufficio S.U.A.P. rilascia le relative autorizzazioni o si intende accolta la segnalazione di inizio attività nei termini e nei tempi specificati nel DLgs 259/2003, così come integrato dal DL n. 77 /2001, convertito con modificazione dalla Legge n. 108 del 29/07/2021 e come modificato dal DLgs n. 207/2021.

Sono fatti salvi gli eventuali altri atti autorizzativi di competenza degli Enti diversi preposti alla tutela ambientale, paesaggistica, del patrimonio storico-artistico, della salute.

ART. 8 – Impianti temporanei

1. L'interessato all'installazione e all'attivazione di impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, presenta al SUAP e ad ARPA Puglia, una comunicazione a cui è allegata la relativa richiesta di attivazione. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione, ARPA non si pronunci negativamente.

2. L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni, è soggetta a comunicazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, al SUAP, ad ARPAPuglia, nonché ad ulteriori enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico.

3. Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici.

4. Detti impianti sono soggetti a controlli e monitoraggi di cui al presente Regolamento.

5. Qualora alla scadenza dell'autorizzazione l'installazione non sia rimossa, il Comune, previa diffida a provvedere entro il termine di 15 giorni, ordina la rimozione dell'impianto.

ART. 9 – Azioni di risanamento e tutela ambientale

1. Il Comune promuove azioni di risanamento degli impianti ai sensi della legge n. 36/2001 e del d.lgs. n. 259/2003, e loro successive modifiche ed integrazioni.

2. La riduzione a conformità è un processo che deve essere attuato ogni volta che venga riscontrato il superamento, con il contributo di una o più sorgenti, dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dagli artt. 3 e 4 del DPCM 8.7.2003, dal disposto dalla Legge n. 221 del 17/12/2012 e dal presente Regolamento. Tale processo consiste nel riportare il valore del campo elettromagnetico globale al di sotto della soglia superata, e quindi, rispettivamente, al di sotto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dagli artt. 3 e 4 del DPCM 8/7/2003 e dal disposto dalla Legge n. 221 del 17/12/2012.

3. Ogni azione volta al risanamento degli impianti viene attuata a cura e spese dei titolari degli stessi e viene effettuata nei tempi e con le modalità disposte dal Comune.

4. Le azioni di risanamento sono finalizzate inoltre al rispetto dei criteri localizzativi di cui ai precedenti articoli del presente Regolamento ed al conseguimento del principio di minimizzazione. A tal fine il Comune si impegna a trovare accordi con i gestori.

Art. 10 -Riassetto degli impianti esistenti.

Fatto salve le comprovate esigenze di garantire l'adeguata copertura del servizio, in assenza di dimostrate localizzazioni alternative allo scopo, può essere richiesta ai gestori la predisposizione di un Piano di riassetto delle installazioni che preveda adeguamenti, modificazioni ed eventuali ricollocazioni degli impianti esistenti.

Il Comune può richiedere la ricollocazione degli impianti quando:

- a) Gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee ai sensi del presente Regolamento Comunale;
- b) E' accertata l'impossibilità di garantire il rispetto del principio di minimizzazione dei rischi di esposizione per i residenti;
- c) In accordo con i gestori, qualora vengano individuate aree più idonee. L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene nel rispetto dei criteri previsti dal presente Regolamento Comunale.

Art. 11 -Monitoraggio e controllo.

Il Comune, per l'attuazione del presente Regolamento, esercita le funzioni di vigilanza e controllo di tipo urbanistico, ambientale e paesaggistico avvalendosi della Polizia Municipale ed del personale comunale preposto.

Il Comune, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 8 marzo 2002, n. 5 e ss.mm.ii. svolge la funzione di vigilanza e controllo sull'attuazione delle disposizioni della stessa legge regionale, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA o, in assenza, del PMP territorialmente competente nonché dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli Ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni vigenti.

Il personale incaricato dei controlli ha facoltà di accedere agli impianti e richiedere ai gestori ed ai proprietari le informazioni, i dati ed i documenti necessari all'espletamento delle funzioni di vigilanza.

Il personale incaricato dei controlli trasmette al Settore Tecnico Ufficio Urbanistica e Ambiente, copia dei rilievi effettuati e delle eventuali infrazioni riscontrate presso gli impianti installati.

Il Comune, per il tramite del Settore Tecnico Ufficio Urbanistica ed Ambiente, potrà monitorare gli impianti installati nel territorio comunale di competenza comprendendo anche la misurazione delle emissioni elettromagnetiche.

Sarà tenuto conto del fondo elettromagnetico di base, delle potenze di emissione, e dei programmi annuali di monitoraggio dell' ARPA Puglia.

Il monitoraggio potrà essere garantito anche avvalendosi di consulenti esterni che operino secondo le metodologie previste allo scopo dalla normativa vigente.

Art. 12- Sanzioni

Salvo che il fatto non costituisca reato e fatte salve le sanzioni previste nel D.Lgs n. 259 del 01/08/2003, le sanzioni amministrative sono previste dal presente Regolamento inottemperanza ed ai sensi dell'art. 15, comma 4 della Legge Quadro n. 36 del 22/02/2001.

Verranno determinate con atto dirigenziale, sentiti gli organi di controllo, al momento della constatazione della violazione ed in relazione alla gravità della stessa.

Saranno gradualmente e commisurate al tipo e gravità della violazione prevedendo anche la sospensione dell'autorizzazione, fino alla revoca della stessa.

E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 13 della L.R. 8 marzo 2002, n. 5 e ss.mm.ii.

Art. 13- Informazione ai cittadini.

"Per tutte le richieste di nuovi impianti, anche se presentati in difformità al Piano di installazione ed alla Mappa delle Localizzazioni Comunali e motivati dalla necessità di garantire la copertura del servizio, l'Ufficio competente S.U.A.P. provvede alla tempestiva pubblicizzazione dell'istanza mediante:

- a) pubblicazione sul sito del Comune;
- b) Avviso sull'Albo Pretorio;
- c) affissione di manifesti.
- d) Diffusione a mezzo social network.

I cittadini, le associazioni ed i comitati portatori di interessi collettivi possono richiedere l'accesso agli atti e nel termine di 30 (trenta) giorni dalla suddetta pubblicazione presentare istanza da sottoporre per il tramite degli uffici preposti all'attenzione dell'Amministrazione comunale per la loro valutazione, prima di adottare il provvedimento autorizzatorio.

Il Comune, in collaborazione con altri enti tecnici come ARPA ed ASL, organizza campagne informative per sensibilizzare la cittadinanza sull'elettromagnetismo. Queste campagne devono illustrare agli abitanti gli sviluppi scientifici relativi agli effetti potenziali dell'esposizione ai campi elettromagnetici, insieme alle buone pratiche da adottare. Si darà particolare enfasi alla sensibilizzazione dei giovani, attraverso dibattiti e attività nelle scuole.

Sul sito web del Comune sarà creata e mantenuta una sezione informativa dedicata ai campi elettromagnetici, con un riferimento specifico all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" nella sotto-sezione "Informazioni Ambientali".

Il Consiglio Comunale sarà aggiornato sullo stato delle installazioni, sulle segnalazioni ricevute, sulle misurazioni effettuate e sullo stato delle tecnologie.

Art. 14- Entrata in vigore e norme transitorie.

Il presente regolamento diviene efficace con l'esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Comunale.

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, il Piano Comunale delle installazioni sarà predisposto in base ai programmi di sviluppo della rete che i gestori sono tenuti a presentare nei tempi previsti dall'art. 6 del vigente Regolamento.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle procedure ed indicazioni previste nella normativa nazionale e regionale vigente.

L'entrata in vigore comporta la decadenza di qualsivoglia pregresso atto in materia, in contrasto con il presente Regolamento.